Città di Bellinzona

Mandato di prestazione tra la Città di Bellinzona e l'Ente autonomo BellinzonaAnziani

Periodo: 2027-2028

Indice

Art. 1	**Oggetto e scopo del mandato**	**3**
Art. 2	**Compiti generali**	**3**
Art. 3	**Compiti particolari**	**3**
Art. 4	**Gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili**	**4**
Art. 5	**Manutenzione straordinaria**	**4**
Art. 6	**Acquisti**	**4**
Art. 7	**Personale**	**4**
Art. 8	**Prestazioni della Città a Bellinzona Anziani**	**4**
Art. 9	**Durata del mandato**	**5**
Art. 10	**Rinnovo del mandato**	**5**
Art. 11	**Disdetta del mandato**	**5**
Art. 12	**Mezzi finanziari**	**5**
Art. 13	**Copertura del disavanzo**	**6**
Art. 14	**Vigilanza**	**6**
Art. 15	**Obblighi di BellinzonaAnziani**	**6**
Art. 16	**Gestione Archivio**	**7**
Art. 17	**Responsabilità**	**7**
Art. 18	**Entrata in vigore**	**7**

Le parti contraenti

Il **Comune di Bellinzona** rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco e dal Segretario comunale

e

L'**Ente autonomo BellinzonaAnziani** (in seguito BellinzonaAnziani) rappresentato dal suo Consiglio direttivo e per esso dal Presidente e dal Direttore

sottoscrivono il seguente

MANDATO DI PRESTAZIONE

Art. 1 Oggetto e scopo del mandato

[1]Il mandato ha lo scopo di regolare e i rapporti tra il Comune e BellinzonaAnziani per tutto quanto attiene all'esecuzione dei compiti affidati all'ente autonomo.

[2]Il mandato definisce le prestazioni che BellinzonaAnziani eroga e il contributo globale fornito dal Comune a copertura delle spese non coperte dal contratto di prestazione con il Cantone.

Art. 2 Compiti generali

[1]BellinzonaAnziani assicura, in conformità al proprio Statuto, la gestione degli istituti per anziani comunali.

[2]Gli istituti per anziani comunali erogano le prestazioni e i servizi a favore della popolazione anziana nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive elencate nelle leggi settoriali, nel contratto di prestazione con il Cantone, nella Carta dei servizi di BellinzonaAnziani e nel presente mandato di prestazione.

[3]BellinzonaAnziani è responsabile per la corretta erogazione delle prestazioni oggetto del presente mandato. Sviluppa e mantiene un servizio di qualità orientato alla soddisfazione e alla cura dell'utente e alla gestione razionale delle risorse, umane, logistiche e finanziarie, conformemente alle disposizioni cantonali, statutarie e del presente mandato.

[4]Bellinzona Anziani s'impegna a collaborare attivamente con le diverse associazioni, istituzioni ed enti presenti sul territorio al fine di raggiungere i propri obiettivi.

Art. 3 Compiti particolari

BellinzonaAnziani:

- garantisce la gestione ordinaria degli istituti di cura e delle relative infrastrutture di proprietà del Comune, assicurando l'erogazione dei servizi e la fornitura delle prestazioni secondo il quadro normativo vigente;
- opera conformemente agli standard qualitativi definiti dalla normativa di settore e dalla "Direttiva sulla qualità", promuovendo un'assistenza

continuativa, personalizzata e rispettosa della dignità, delle esigenze e delle risorse fisiche, psichiche e relazionali della persona residente, anche attraverso adeguate prestazioni infermieristiche, mediche e socioassistenziali;

- si impegna a garantire un livello di occupazione adeguato delle strutture, in linea con gli obiettivi stabiliti dal presente mandato e dal contratto di prestazione cantonale, privilegiando di regola l'accoglienza di persone domiciliate nel comprensorio del Comune di Bellinzona.

Art. 4 Gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili

[1]BellinzonaAnziani gestisce e garantisce in proprio la manutenzione ordinaria dei beni mobili, delle attrezzature e dei veicoli di sua proprietà e di quelli concessi in comodato.

[2]La definizione dei rispettivi compiti di Comune ed Ente per quanto attiene alla manutenzione è regolata nel dettaglio da una convenzione concordata tra Municipio e Consiglio direttivo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 cpv. 4 dello Statuto di BellinzonaAnziani.

[3]Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi regolari mirati ad assicurare la funzionalità dell'esercizio corrente e il mantenimento dell'autorizzazione d'esercizio.

[4]Il Comune assicura ed esegue la manutenzione ordinaria dei beni immobili e dei fondi concessi in uso a BellinzonaAnziani. La pianificazione esecutiva degli interventi viene concordata tra la Direzione di BellinzonaAnziani e i servizi tecnici del Comune.

Art. 5 Manutenzione straordinaria

[1]Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi di manutenzione di carattere non ordinario, che necessitano la richiesta di un credito d'investimento da parte del Comune.

[2]Obiettivo della manutenzione straordinaria è quello di assicurare l'autorizzazione d'esercizio a BellinzonaAnziani.

[3]Il Comune assicura la pianificazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria in collaborazione con il Consiglio direttivo e la Direzione di BellinzonaAnziani e ne assume il costo netto residuo dopo deduzione di sussidi e contributi.

Art. 6 Acquisti

[1]BellinzonaAnziani stipula i contratti con fornitori di beni e servizi garantendo principi di economicità e qualità. Per delibere e acquisti fanno stato le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb). Entro questi limiti, BellinzonaAnziani avrà particolare riguardo al mercato locale ed al principio della parità di trattamento.

[2]BellinzonaAnziani può collaborare con la Città di Bellinzona e con soggetti terzi allo scopo di beneficiare di maggiore economicità e qualità nella gestione della struttura e negli acquisti.

Art. 7 Personale

BellinzonaAnziani deve disporre del numero adeguato di dipendenti e con i requisiti professionali adatti in funzione dei compiti svolti.

Art. 8 Prestazioni della Città a Bellinzona Anziani

[1]BellinzonaAnziani può avvalersi delle prestazioni del Comune tramite i propri servizi amministrativi.

[2]Entità e modalità della rifatturazione sono oggetto di un accordo quadro specifico tra Municipio e Consiglio direttivo.

Art. 9 Durata del mandato

[1]Il mandato ha durata biennale ed entra in vigore il 1° gennaio 2027 e termina il 31 dicembre 2028.

[2]Il mandato deve essere approvato dal Consiglio comunale su proposta del Municipio.

Art. 10 Rinnovo del mandato

[1]Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato al più tardi entro tre mesi dalla sua scadenza.

[2]Il mandato viene rinnovato per un nuovo periodo da 1 a 4 anni.

[3]In caso di mancato accordo tra il Municipio e il Consiglio direttivo di BellinzonaAnziani, il mandato si rinnova di un anno alle medesime condizioni (pro rata temporis) del mandato in scadenza, senza alcun adeguamento di prestazioni e importi.

Art. 11 Disdetta del mandato

[1]Il mandato può essere disdetto dal Consiglio comunale con preavviso di sei mesi.

[2]In caso di gravi inadempienze da parte di Bellinzona Anziani il presente mandato può essere disdetto in qualsiasi momento dal Consiglio comunale su proposta del Municipio.

[3]In caso di revoca del mandato la Città di Bellinzona subentra senza altra formalità nella gestione delle attività di Bellinzona Anziani e nei suoi obblighi contrattuali.

Art. 12 Mezzi finanziari

[1]Per adempiere ai compiti stabiliti dallo Statuto e dal presente mandato BellinzonaAnziani dispone:

- dei contributi del Cantone previsti nel contratto di prestazione con esso stipulato;
- dei contributi del Comune previsti dal presente mandato;
- delle rette degli utenti e dalle altre entrate d'esercizio;
- di eventuali ulteriori finanziamenti previsti dalle leggi cantonali e federali;
- di eventuali ulteriori mezzi finanziari supplementari che dovessero essere stanziati dal Comune di Bellinzona.

[2]BellinzonaAnziani si finanzia autonomamente; se necessario può far capo alla liquidità della Città, in un rapporto di debito-credito tra le parti soggetto a conteggio d'interesse definito dal Municipio.

[3]L'importo annuo del contributo del mandato di prestazione tra il Comune e BellinzonaAnziani è stabilito dal Municipio su proposta del Consiglio direttivo in base al preventivo di BellinzonaAnziani. L'importo annuo concordato viene iscritto nel preventivo della Città.

[4]Il contributo globale messo a disposizione dal Comune di Bellinzona per gli anni 2027 e 2028 è di CHF 590'000.00 per anno, a compensazione dei maggiori costi del personale non riconosciuti nel contratto di prestazione con il Cantone.

[5]Il contributo del Comune viene in ogni caso limitato in modo tale che l'eventuale utile d'esercizio di BellinzonaAnziani non superi il 3% dei ricavi lordi del rispettivo anno.

[6]Il pagamento dell'importo totale concordato e quantificato a preventivo avviene in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo, versate con valuta al primo giorno del trimestre. Il conguaglio viene pagato entro trenta giorni dall'approvazione del consuntivo dell'anno di riferimento.

Art. 13 Copertura del disavanzo

a. Disavanzo operativo

BellinzonaAnziani si impegna a perseguire gli obiettivi di occupazione concordati, par ad almeno il 96% per le case per anziani e all'86% per il Centro Somen, nonché ad ammettere, di regola, persone domiciliate nel Comune di Bellinzona.

Qualora tali obiettivi non fossero raggiunti, il Municipio ne valuta le cause con il Consiglio direttivo dell'ente autonomo. Se il mancato raggiungimento degli obiettivi è riconducibile a responsabilità di BellinzonaAnziani, gli eventuali maggiori costi o le penalizzazioni rimangono a carico di BellinzonaAnziani.

Esperita tale verifica e qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi sia imputabile a fattori non controllabili da BellinzonaAnziani, il disavanzo di esercizio risultante dalla differenza tra i costi riconosciuti dal contratto di prestazione cantonale valutato in base al tool di chiusura ufficiale e i costi effettivamente sostenuti da BellinzonaAnziani è di principio coperto dal Comune.

b. Risultato d'esercizio e capitale proprio

Per la contabilizzazione delle eccedenze o delle perdite (risultato d'esercizio) derivanti dal contratto di prestazione cantonale fanno stato le disposizioni emanate dall'Autorità cantonale.

Eventuali ulteriori utili o perdite andranno ad incrementare, rispettivamente a ridurre il capitale proprio di BellinzonaAnziani.

Il capitale proprio di BellinzonaAnziani rappresenta un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi e alla garanzia dell'equilibrio finanziario a medio termine.

Art. 14 Vigilanza

[1]Il Settore Controllo interno e gestione qualità della Città di Bellinzona è l'organo preposto alla vigilanza del rispetto di quanto previsto dal presente mandato di prestazione. Si richiamano al proposito le disposizioni statutarie.

[2]Nell'ambito della trasmissione dei conti consuntivi annuali al Municipio, BellinzonaAnziani fornisce, oltre ai dettagli e all'evoluzione e dei diversi settori di attività, degli indicatori sulle prestazioni, sui costi e sulla soddisfazione dell'utenza. Tali indicatori vanno rilevati secondo standard e tempistiche definiti a livello cantonale in modo da assicurare la possibilità di un confronto. BellinzonaAnziani fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie alla Città per assicurare la conduzione di una politica di sostegno e supporto alla popolazione anziana efficace e orientata ai bisogni.

Art. 15 Obblighi di BellinzonaAnziani

[1]BellinzonaAnziani sviluppa e mantiene un servizio di qualità orientato alla gestione delle risorse umane, delle risorse logistiche e delle risorse finanziarie, in linea con gli orientamenti e le aspettative del Municipio.

[2]BellinzonaAnziani s'impegna a garantire ai propri utenti e ai cittadini l'informazione e la necessaria trasparenza riguardo alle prestazioni fornite.

[3]Unitamente alla trasmissione dei dati di consuntivo, BellinzonaAnziani trasmette al Municipio il rapporto di revisione ed il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria. Questi documenti devono essere consegnati al Municipio entro tre mesi dalla chiusura dell'anno contabile e messi a disposizione della Commissione della gestione per l'esercizio delle proprie prerogative.

Art. 16 Gestione Archivio

[1]La gestione e la conservazione dell'archivio di deposito e di quello storico di BellinzonaAnziani autonomo sono di competenza del record manager del Comune di Bellinzona. La responsabilità della gestione dei documenti correnti spetta invece a BellinzonaAnziani, tramite il collaboratore incaricato della pratica. Si applicano i principi stabiliti dall'Ordinanza sull'archivio della Città di Bellinzona, dalla Direttiva per la gestione della documentazione in seno all'Amministrazione della Città di Bellinzona e dalle relative istruzioni.

[2]Restano riservate le disposizioni legislative e le direttive specifiche del Settore delle Case per Anziani, in particolare per quanto concerne la gestione, la conservazione e l'accesso alla documentazione soggetta a prescrizioni particolari.

Art. 17 Responsabilità

BellinzonaAnziani è responsabile delle attività e delle prestazioni e dei servizi definiti nel presente mandato.

Art. 18 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente mandato di prestazione è stabilita al 1. gennaio 2027 ed è subordinata all'approvazione del Consiglio comunale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco	Il Segretario
Mario Branda	Philippe Bernasconi

PER L'ENTE AUTONOMO BELLINZONAANZIANI

Il Presidente	Il Direttore

Adottato con risoluzione municipale no. 7508 del 28 ottobre 2026
Approvato dal Consiglio comunale in data .....
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il .....